



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

- SEZIONE PRIMA -

*Ufficio fallimenti*

**Alla Cancelleria Fallimentare  
A tutti i Curatori e Commissari  
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti**

**OGGETTO:** indicazioni operative per l'applicazione della nuova disciplina concernente comunicazione telematica degli atti nelle procedure concorsuali ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012.

## **1. LE NUOVE NORME**

Come noto, Con la legge n. 221/2012 é stato convertito il decreto legge n. 179/2012 (cd. "Decreto Sviluppo bis"), che, all'art. 17, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali.

La novella riguarda le comunicazioni che il curatore/commissario deve inviare ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni nel corso della procedura e – ciò che risulta l'aspetto più delicato – la modalità di presentazione delle domande di ammissione al passivo.

Per il **fallimento** risultano modificati gli artt. 33, 92, 93, 95, 97, 101, 102, 110, 116, 129, 143. È stato altresì aggiunto l'art. 31 bis L.f.

Quanto alle procedure di **concordato preventivo**, sono stati modificati gli artt. 171, 172, 173 e 182 L.F.

Per la **liquidazione coatta amministrativa** sono stati modificati gli artt. 205, 207, 208, 209, 213.

In relazione **all'amministrazione straordinaria** sono stati modificati gli artt. 22, 28, 59, 61, 75, 75.

## 1. ENTRATA IN VIGORE

La nuova disciplina si applica dal 19/12/2012 a tutti i nuovi **fallimenti** nonché a quelli già pendenti a tale data nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 L.F.

Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31 ottobre 2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi e ai titolari di diritti su beni, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

Le verifiche dello stato passivo (presentazioni delle istanze, deposito del progetto, osservazioni, deposito decreto di esecutività), pertanto, seguiranno la vecchia disciplina.

Le verifiche relative alle domande tardive la cui comunicazione sarà successiva al 31.10.2013 soggiaceranno alla nuova disciplina.

Sono, però, ad esse sottratte le domande di insinuazione allo stato passivo da trattare nelle forme dell'art. 101 l.f. nella formulazione anteriore alla riforma del 2006 le quali debbano continuare ad essere proposte con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del Tribunale.

**È evidente che per ragioni pratiche per le procedure aperte a seguito del 19/12/2012 in cui sia già stata effettuata la comunicazione ex artt. 92 l.f. senza il rispetto della attuale normativa, la presentazione di domande di insinuazione al passivo e di relative osservazioni sarà ritenuta ricevibile nelle forme "tradizionali" vale a dire quelle disciplinate dagli artt. 93 l.f. ss. antecedentemente alla novella.**

La disciplina si applica subito ai **nuovi concordati preventivi** introdotti a partire dal 19/12/2012 nonché a quelli già aperti nei quali non sia stata ancora effettuata, alla data del 19/12/2012, la comunicazione della data dell'adunanza.

Per i concordati già aperti nei quali la comunicazione della data dell'adunanza sia stata già effettuata alla predetta data, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31/10/2013. In queste procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/15/2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

Per la **liquidazione coatta amministrativa** (salve deroghe previste per le forme soggette a rito speciale) valgono regole analoghe a quelle dettate per le amministrazioni straordinarie, salvo le varianti dovute al diverso iter di formazione del progetto di stato passivo.

La nuova disciplina si applica subito alle nuove **procedure di amministrazione straordinaria** introdotte dopo il 19/12/2012, nonché a quelle già pendenti a tale data nelle quali il commissario non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso per l'accertamento del passivo di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 270./1999.

Per le procedure già aperte nelle quali l'avviso sia stato già inviato alla predetta data, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31/10/2013. In queste procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

### **3. MODALITÀ OPERATIVE**

#### *FALLIMENTI*

##### **a. La pec del curatore**

La nuova normativa impone al curatore di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina.

I signori Curatori, per ragioni organizzative (distinta consultazione ed archiviazione, prevenzioni di intasamento della casella di posta) possono prescegliere, in luogo dell'utilizzazione del proprio indirizzo pec già attivo, di creare un indirizzo P.E.C. per ogni singola procedura che hanno in carico.

Si invitano in proposito i curatori a verificare con il proprio gestore i requisiti della propria pec (in particolare lo spazio di casella disponibile).

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento devono subito provvedere tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi e tutti quelli che, nominati precedentemente, si apprestino ad inviare la comunicazione ex art 92 l.f.

Per i fallimenti pendenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, è consigliabile programmare di effettuare tale adempimento entro i mesi di marzo-aprile 2013.

##### **b. L'avviso ex art 92 l.f.**

L'avviso ex art. 92 l.f. deve contenere, al fine di rendere pienamente edotti i destinatari delle novità introdotte in ordine alle modalità di presentazione delle domande e delle osservazioni, un'informativa specifica opportunamente evidenziata: sul sito del Tribunale di Cosenza nella sezione *procedure concorsuali – box moduli ed utilità per i curatori* è disponibile il modello della comunicazione ex art. 92 l.f. aggiornato con le modifiche di cui al d.l. n. 179/2012 contenente le indicazioni procedurali e pratiche per consentire ai creditori una corretta insinuazione.

I curatori possono reperire gratuitamente la pec dei creditori destinatari della missiva sul sito [www.infoimprese.it](http://www.infoimprese.it), ove il creditore abbia comunicato la propria pec nel registro delle imprese.

##### **c. Il ricorso del creditore**

La legge prevede che il ricorso possa essere presentato dal creditore esclusivamente in formato digitale e che la trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore.

**Alla luce di questo chiaro dettato normativo, il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo, sia con modalità telematica, è irricevibile da parte della cancelleria.**

Parimenti irricevibile è l'invio del ricorso e della documentazione al curatore in formato cartaceo, posto che la legge non attribuisce al curatore il potere di certificazione del deposito, per cui risulta sempre essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la marca temporale connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata.

Sul sito del Tribunale di Cosenza nella *sezione procedure concorsuali – box modelli per i cittadini e difensori* è disponibile il modello della comunicazione ex art. 92 l.f. aggiornato con le modifiche di cui al d.l. n. 179/2012. Alla mail certificata il creditore allegherà il ricorso in formato pdf e la documentazione giustificativa del credito in formato pdf. I soli titoli di credito (strettamente intesi) inviati in copia al curatore dovranno essere depositati (v. art. 93 co. 2 l.f. e cfr. artt. 66 r.d. n. 1669/1933 e 58 r.d. n. 1736/1933) in cancelleria in originale.

I G.D. del Tribunale di Cosenza, al fine di evitare che le nuove modalità siano possibili mezzi per dar luogo a falsi, quanto meno sino all'entrata in vigore del processo civile telematico, richiedono 1) che il creditore attesti ai sensi dell'art. 47, DPR.n. 445/2000 sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati è conforme all'originale, a tal fine allegando copia (non autenticata) del documento di identità e 2) che il creditore, per come anche indicato nella missiva ex art. 92 l.f. dal curatore, esibisca in udienza la documentazione originale e la ricevuta della pec.

Si ritiene opportuno che in caso di insinuazione nelle forme non più vigenti che il cancelliere offra in visione la presente circolare al creditore e comunichi nominativo e recapito del creditore al curatore il quale provvederà ad inviare ai soggetti che le hanno presentate una comunicazione avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'art. 93 L.F. Analoga comunicazione il curatore effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo, oppure nel caso d'invio telematico, ma non tramite la posta elettronica certificata.

#### **d. Deposito dello stato passivo**

Sino a quando nel Tribunale di Cosenza non verrà sperimentata ed appositamente autorizzata la trasmissione telematica ex art. 35 D.M. n. 44/2011 la trasmissione telematica del progetto di stato passivo con il programma SIECIC (deposito telematico obbligatorio dal 30.6.2014 ex art 16 d.l. n. 179/2012), il Curatore continuerà a **depositare** il progetto nelle forme tradizionali (in cartaceo).

Contestualmente a tale deposito, il curatore **inviserà il progetto di stato passivo**, nella sua interezza, ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati.

Per i creditori che non hanno fornito l'indicazione, la comunicazione avverrà mediante il deposito in cancelleria a nome di ciascun creditore. Il curatore presenterà un elenco in cartaceo dei creditori cui verrà data comunicazione in tale ultimo modo ed una (sola) copia cartacea del progetto di stato passivo, che resterà a disposizione dei predetti creditori nel caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia.

**Sino a quando il programma SIECIC non sarà predisposto per la trasmissione telematica da parte del curatore alla cancelleria di domande e documentazioni, il curatore, al fine di consentire a tutti i creditori nonché al Giudice delegato l'esame di tutte le domande di insinuazione e della relativa documentazione, senza onerare curatore o cancelleria di dispendiose stampe, formerà 2 CD non modificabili (1 a disposizione dei creditori, 1 a disposizione per il Giudice) da depositare in cancelleria entro il 15° giorno antecedente l'udienza contenente: il progetto di stato passivo, l'elenco dei creditori, TANTE CARTELLE WORD quante sono le domande dei creditori (ciascuna intitolata con il numero progressivo di pervenimento ed il nome del creditore, es. 1. Equitalia S.p.A.) e salverà in ogni cartella la ricevuta pec (altrimenti detta marca temporale) comprovante la data del "deposito telematico", il ricorso in pdf, la documentazione in formato pdf inviata al curatore. In caso di pervenimento di osservazioni il curatore provvederà al salvataggio nella cartellina relativa al creditore (così aggiornando ognuno dei 2 Cd) della nuova ricevuta pec, delle osservazioni in pdf e della eventuale documentazione. Il curatore, inoltre, dell'archivio completo (domande, documentazione ricevute pec ed integrazioni/osservazioni e documentazione) formerà un TERZO CD necessario per l'archiviazione nel server del Tribunale.**

Il cd a disposizione dei creditori sarà consultabile da apposita postazione (pc) collocata in cancelleria.

Nella bozza di verbale dell'udienza di verifica, inoltre, il curatore elencherà la documentazione pervenuta per ciascuna istanza.

#### **e. Comunicazione degli atti successivi**

La comunicazione di tutti gli atti successivi (comunicazione del decreto di esecutività, del progetto di riparto, della fissazione dell'udienza di rendiconto, la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri, il decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 L.F., non farsi luogo all'accettazione del passivo e il ricorso per esdebitazione) dovrà essere effettuata dal curatore agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai ricorrenti.

Come per il progetto di stato passivo, ai fini del perfezionamento della comunicazione presso la cancelleria con riguardo ai destinatari che non hanno indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, deve essere stampata anche una copia dell'atto da lasciare in cancelleria a loro disposizione per il caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia.

In tutti i fallimenti già pendenti alla data del 19/12/2012, nei quali risulti essere stato già inviato, alla predetta data, l'avviso ex art. 92 L.F. i curatori, entro il termine massimo fissato dalla legge del 30/6/2013, devono:

- a) comunicare ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) richiedere ad essi la comunicazione, entro il termine massimo di tre mesi degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;
- c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31/10/2013 tutte le comunicazioni ad essi si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.

Il curatore deve effettuare la comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ex art. 92 L.F., all'indirizzo P.E.C. del destinatario se conosciuto, o a mezzo di raccomandata o telefax.

**Nella prima relazione semestrale i Curatori dovranno specificare se hanno o meno assolto a tale adempimento, considerato peraltro che il termine del 30/6/2013, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.**

Il curatore è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del fallimento e per i due anni successivi alla chiusura.

### *CONCORDATI PREVENTIVI*

La nuova normativa impone al commissario di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina. I commissari giudiziari possono prescegliere, in luogo dell'utilizzazione del proprio indirizzo pec già attivo, di creare un indirizzo P.E.C. per le singole procedure che hanno in carico. Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento devono provvedere tutti i commissari dei concordati preventivi introdotti a partire dal 19/12/2012.

Per i commissari di concordati già pendenti alla predetta data, si ritiene che l'adempimento in esame debba essere assolto nel più breve termine possibile.

In ordine alla comunicazione dell'avviso ex art. 171 l.fall. è da evidenziare che anche il commissario deve preliminarmente consultare il Registro delle imprese per ciascun creditore al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. Solo infatti nel caso in cui non risulti l'iscrizione

dell'indirizzo P.E.C. nel Registro il commissario può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.

Il commissario, con l'avviso ex art.171 L.F., deve comunicare ai creditori, oltre alla data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione.

L'avviso deve inoltre contenere:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
- l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni;
- l'avvertimento che, in case di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, l'avviso formulato in questi termini deve essere inviato dai commissari dei concordati preventivi introdotti a partire dal 19/12/2012 in poi, nonché dei concordati già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulta essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art.171 L.F.

In tutti i concordati già pendenti alla data del 19/ 12/2012, nei quali, alla predetta data, risulta essere stato già inviato l'avviso ex art. 171 L.F. (indipendentemente dall'anno in cui sono stati aperti), il commissario, entro il termine massimo del 30/6/2013, deve:

- a) comunicare ai creditori il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) richiedere ad essi la comunicazione, entro il termine massimo di tre mesi, degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;
- c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31/10/2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.

La comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ex art.171 L.F., va effettuata all'indirizzo P.E.C. del destinatario, se conosciuto o a mezzo di raccomandata o telefax.

**Tutti i commissari dovranno depositare una sintetica relazione attestante il compimento della comunicazione a tutti i creditori.**

Il commissario deve depositare la relazione ex art.172 L.F. in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza e comunicarla contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori.

Per i creditori che non hanno provveduto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata il commissario deposita una copia cartacea in cancelleria al fine di consentirne la eventuale presa visione e l'estrazione di copia.

Il commissario comunica l'eventuale provvedimento del Tribunale di apertura del procedimento di revoca ex art.173, comma 1, L.F., agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e, in caso di mancata indicazione, mediante deposito in cancelleria.

Il commissario è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del concordato e per i due anni successivi alla chiusura.

#### *AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE.*

Valgono in genere, per l'amministrazione straordinaria, le stesse regole previste per i fallimenti sostituendo al curatore il commissario.

#### *LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE.*

Anche per le liquidazioni coatte amministrative la nuova disciplina delle comunicazioni ricalca quella fin qui descritta.

**Si manda** alla cancelleria per l'affissione del presente avviso in cancelleria, per l'inserimento nel sito del Tribunale (nella sezione procedure concorsuali – sottosezione “circolari ed avvisi”) e per la comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati ed al Consiglio dell'ordine dei commercialisti (che ne daranno diffusione ai propri iscritti).

Cosenza, 14.3.2013

Il Giudice delegato

Giuseppe Greco

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
Deposito in cancelleria

del 14/03/2013

Il Cancelliere

Il Funzionario  
Emanuela Arzuffo

Il Giudice delegato

Francesca Goggiamani

Francesca Goggiamani